

# COVID-19. NOVITÀ SU ISOLAMENTO, AUTOSORVEGLIANZA E ALTRI PROVVEDIMENTI. PRIMA SINTESI.

- **Legge 30 dicembre 2022 , n. 199, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali."** (G.U. Serie Generale , n. 304 del 30 dicembre 2022)

Agli articoli 7-ter e 7-quater del testo coordinato sono riportate varie modifiche (allegate) al **Decreto Legge 1°Aprile 2021 n.44** (convertito, con modifiche, dalla Legge 28 Maggio 2021) in merito alla disciplina del Green Pass e al **Decreto Legge 22 Aprile 2021 n.52** (convertito, con modifiche, dalla Legge 17 Giugno 2021, n.87) in merito alla nuova disciplina prevista per la gestione dei casi e dei contatti stretti, descritta in dettaglio nella successiva **Circolare n. 51961 del 31/12/2022** (commentata di seguito e allegata); in particolare si aggiorna quanto veniva inserito nel DL n.52 dall'articolo 4 del Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 (convertito dalla Legge 19 maggio 2022 n. 52) e dalle Circolari del Ministero della Salute n.19680 del 30 marzo 2022 e n.37615 del 31/08/2022 in tema di isolamento e autosorveglianza.

- **Circolare del Ministero della Salute n.51961 del 31 Dicembre 2022, "Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19".** (allegata)

## Isolamento

Ai sensi della Legge 199/2022 sopra citata si stabilisce che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 siano sottoposte alla misura dell'isolamento, e che, per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, tranne che per persone immunodepresse e operatori sanitari, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare; per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo.

I soggetti immunodepressi potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di

5 giorni dopo test negativo negativo, mentre gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, potranno terminare l'isolamento non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.

Il test negativo sarà anche necessario per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, per i quali l'isolamento terminerà, dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

E' altresì previsto l'obbligo, al termine dell'isolamento, dell'utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), con la raccomandazione di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati, precauzioni che possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

### **Autosorveglianza**

Per i contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è prevista l'autosorveglianza, durante la quale, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto, è obbligatorio indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti; nel caso, durante il periodo di autosorveglianza, dovessero manifestarsi sintomi si raccomanda l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare. Gli operatori sanitari dovranno invece eseguire un test antigenico o molecolare tutti i giorni fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un caso confermato.

- **Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Dicembre 2022, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina. (G.U. Serie Generale , n. 303 del 29 dicembre 2022)**

Con **Ordinanza 28 Dicembre 2022** si stabilisce che le persone in ingresso dalla Cina debbano sottoporsi, con esito negativo, nelle settantadue ore antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare, o, nelle quarantotto ore antecedenti, ad un test antigenico con risultato negativo; all'arrivo in aeroporto dovranno immediatamente sottoporsi ad un test antigenico, oppure, nell'impossibilità, entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale dovranno sottoporsi a test antigenico presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

In caso di positività al test antigenico avranno l'obbligo di sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai fini del successivo sequenziamento e isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente; per terminare il periodo d'isolamento dovranno effettuare un ulteriore test antigenico o molecolare con esito negativo.

L'Ordinanza riporta anche una nutrita serie di deroghe, per le quali si rimanda al testo.

- **Ordinanza del Ministero della Salute del 29 Dicembre 2022. "Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (G.U. Serie Generale , n. 305 del 31 dicembre 2022).**

Con **Ordinanza 29 Dicembre 2022** vengono prorogate al 30 Aprile 2022 le misure disposte dall'**Ordinanza 31 Ottobre 2022**, riguardanti l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

- **Aggiornamento Circolare "Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023"**

La Circolare "Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023", riportata nella nostra news del 30 Dicembre 2022, è stata aggiornata e sostituita alla luce degli aggiornamenti normativi sopra citati. Il testo aggiornato in allegato.